

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 28 giugno 2010 composta da:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Bruno PROTA | Presidente relatore |
|-------------|---------------------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Diana CALACIURA TRAINA | Consigliere |
|------------------------|-------------|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Riccardo PATUMI | Referendario |
|-----------------|--------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Giampiero PIZZICONI | Referendario |
|---------------------|--------------|

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Meolo (VE) prot.n. 6220 del 10.6.2010, qui pervenuta il 14.6.2010 ed acquisita al prot.n. 4441;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 69/2010 del 23 giugno 2010 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Pres. Bruno Prota

#### FATTO

Con nota n. 6220 in data 10 giugno 2010 il Sindaco del Comune di Meolo (VE) ha posto il sotto indicato quesito riguardante la legittimità del pagamento della quota di partecipazione consortile nel caso in cui non si sia fruito del servizio.

Nella nota viene precisato che l'amministrazione è subentrata, a seguito del rinnovo elettorale, nella scelta operata dalla precedente amministrazione di gestione dei servizi tecnici, attraverso la costituzione di un consorzio, ex art. 31 del TUEL 267/00, cui partecipano altri Comuni limitrofi.

A norma dell'art. 2, punto 7 della convenzione istitutiva, il

Consorzio deve provvedere alla progettazione, direzione lavori, contabilità e misura nonché agli incarichi di supporto tecnico, alla costruzione di opere pubbliche di interesse degli enti consorziati, alla predisposizione di strumenti di pianificazione urbanistica, ecc..., ad ogni altra funzione attinente ai settori urbanistici e ai lavori pubblici, tutto ciò al dichiarato scopo di ottenere “un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni stessi”.

In realtà il Comune, così come pure gli altri consorziati, è dotato di un proprio ufficio tecnico e dispone di personale proprio che in tal modo non viene utilizzato.

Inoltre, la medesima convenzione all'art. 10, nonché lo Statuto consortile all'art. 29 fa obbligo ai Comuni aderenti di partecipare alle spese necessarie al funzionamento del Consorzio, a prescindere che si sia fruito o meno delle prestazioni del Consorzio.

L'ente pone il dubbio se in anni come questi, dove le opere pubbliche sono ferme, a causa dei limiti derivanti dal patto di stabilità e dalla esiguità delle risorse, dover sostenere dei costi necessari per il solo funzionamento della struttura contravvenga ai principi di contenimento della spesa: si chiede perciò se siano legittime tali previsioni statutarie e di convenzione.

Su quest'ultimo punto, il Comune chiede il parere di questa Sezione del controllo.

**DIRITTO**

La richiesta di parere è, innanzitutto, da ritenere ammissibile sia sotto il profilo soggettivo provenendo dall'organo rappresentativo dell'ente, sia sotto quello oggettivo in quanto attiene alla efficacia ed economicità di spese che l'ente locale è chiamato a sostenere. Nel merito, il problema sollevato dal Comune di Meolo si inquadra in quello più generale del ricorso alle varie forme associative tra enti locali previste e consentite dal TUEL (convenzioni, consorzi, unioni) finalizzate tutte allo svolgimento in modo coordinato, associato o congiunto di funzioni o servizi di competenza.

Il presupposto comune di tali operazioni è che il risultato cui si pervenga, sia, da un lato, più soddisfacente di quello che conseguirebbero singolarmente gli enti partecipanti e, dall'altro, che vengano rispettati i requisiti di efficacia, efficienza ed economicità che devono accompagnare qualsiasi attività amministrativa, in particolare quando si sia in presenza di nuovi organismi, aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali (obbligatori) comportanti, comunque, maggiore complessità ed onerosità delle strutture operanti nel settore pubblico.

Va, in proposito, sottolineato che è comunemente ammesso che, con l'espressa indicazione contenuta nell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità e di efficacia, il principio in questione abbia assunto carattere precettivo di modo che la sua eventuale violazione costituisce un vero e proprio vizio di legittimità.

Ma è soprattutto sotto il profilo della esigenza generale – oggi

particolarmente sentita, e ribadita di continuo dal legislatore, di contenere la spesa pubblica e di tenere comportamenti corrispondenti ad una sana ed efficace gestione finanziaria - che va considerata la fattispecie segnalata, che appare caratterizzata dalla sopravvenuta probabile irragionevolezza o addirittura inutilità (in tutto o in parte) della permanenza in vita del consorzio o, quanto meno, delle clausole statutarie e convenzionali che impongono il pagamento di spese divenute “senza causa”.

Permane, infatti, per gli enti locali partecipanti, una volta avvenuta la costituzione del consorzio, l'obbligo di vigilare sulla opportunità o convenienza di tenere in vita un organismo o alcune clausole obbligatorie, onde adattare in modo flessibile le disposizioni alle nuove realtà ed esigenze nel frattempo sopravvenute.

In proposito, non va sottaciuto il fatto che creare o mantenere in vita organismi o impegni finanziari divenuti superflui o inutili, oltre a comportare la violazione del principio di “buona gestione” che deve sottendere ogni attività amministrativa, può rappresentare un elemento costitutivo fondamentale per una eventuale ipotesi di responsabilità erariale.

La Sezione, quindi, concorda con le perplessità sollevate dal Comune proponente, precisando, peraltro, che la valutazione sulla opportunità (meglio: esigenza) di un ripensamento o modifica dell'attuale situazione vada operata dal singolo e dal complesso

dei comuni partecipanti ed attuata attraverso il necessario e preliminare riesame della scelta a suo tempo operata e/o delle singole clausole convenzionali e statutarie ovvero attraverso l'esercizio della facoltà di recesso.

PQM

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Meolo (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2010.

Il Presidente relatore

f.to Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 29 giugno 2010

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

(f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese)